



Council of the
European Union

192725/EU XXVII. GP
Eingelangt am 12/07/24

Brussels, 12 July 2024
(OR. en, it)

12071/24

Interinstitutional File:
2024/0068(COD)

SOC 568
EMPL 364
ECOFIN 845
EDUC 296
JEUN 209
CODEC 1650
IA 160
INST 257
PARLNAT 109

COVER NOTE

From:	The Italian Senate
date of receipt:	5 July 2024
To:	The President of the Council of the European Union
Subject:	Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on improving and enforcing working conditions of trainees and combating regular employment relationships disguised as traineeships ('Traineeships Directive') [8148/24 - COM(2024)132] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find enclosed the opinion¹ of the Italian Senate on the above.

¹ The translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: <https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2024-0132>

Senato della Repubblica
Il Presidente

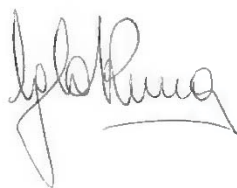
Roma, 04 LUG. 2024

Prot. n. 297/UE

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini («direttiva sui tirocini») (COM(2024) 132 definitivo) (Doc. XVIII, n. 14).

Con i migliori saluti.



(All.)

Signor Viktor Orbán
Presidente del Consiglio dell'Unione europea
1048 BRUXELLES

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 14

RISOLUZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(Relatore SATTA)

approvata nella seconda seduta pomeridiana del 2 luglio 2024

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
RELATIVA AL MIGLIORAMENTO E ALLA GARANZIA DEL RISPETTO DELLE
CONDIZIONI DI LAVORO DEI TIROCINANTI E ALLA LOTTA AI RAPPORTI DI
LAVORO REGOLARI CAMUFFATI DA TIROCINI («DIRETTIVA SUI TIRO-
CINI») – (COM (2024) 132 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 3 luglio 2024

La Commissione,

esaminata la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (COM (2024) 132 definitivo),

vista la relazione sull'atto predisposta dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

premesso che:

l'azione della Commissione europea ha la finalità di migliorare le condizioni di lavoro dei tirocinanti, anche riguardo la retribuzione, l'inclusività e la qualità dei tirocini;

i tirocini di qualità possono risultare di aiuto per i giovani, consentendo loro di acquisire esperienza pratica di lavoro e nuove competenze utili a trovare sbocchi occupazionali adeguati, mentre per i datori di lavoro costituiscono un'opportunità per attrarre e formare persone di talento cui offrire un impiego;

la proposta di direttiva reca disposizioni volte a garantire i tirocinanti, qualificati come lavoratori, rispetto al godimento dei diritti relativi alla retribuzione equa, alla protezione sociale e alle condizioni di lavoro;

la proposta medesima è inoltre mirata a contrastare il fenomeno dei rapporti di lavoro stabili spacciati per tirocini;

considerato che:

la base giuridica della proposta è l'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, applicandosi solo ai soggetti aventi un rapporto di lavoro quale definito dalla legge, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro;

il medesimo articolo 153, paragrafo 2, lettera b), precisa che le direttive possono essere adottate «tenendo conto delle condizioni e delle norme tecniche esistenti in ciascuno degli Stati membri»;

in base alla normativa italiana il tirocinio curriculare consiste in un periodo di orientamento e formazione al lavoro, che presenta elementi comuni con il contratto di lavoro, ma non assume la forma di lavoro subordinato, diversamente dal contratto di apprendistato;

la proposta di direttiva rispetta il principio di sussidiarietà; non risulta invece del tutto rispettato il principio di proporzionalità, in quanto il richiamato principio di non discriminazione sembrerebbe comportare la riconduzione del tirocinio nell'ambito dei contratti di lavoro dipendente;

la legislazione italiana e le Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento risultanti dagli accordi fra Stato e regioni, in via di aggiornamento, determinano un aumento progressivo della tutela dei tirocinanti, nel rispetto dello *status* giuridico dei tirocini;

la normativa dell'Unione europea proposta potrebbe dare luogo a contraddizioni con il quadro normativo italiano, che contempla la distinzione fra tirocinio e rapporto di lavoro, e quindi determinare un aumento delle controversie e una diminuzione dell'offerta di tirocini;

rilevato come i tirocini possono altresì contribuire a ridurre il tasso di disoccupazione giovanile nell'Unione europea, nonché il numero dei giovani che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo, i cosiddetti « NEET », anche al fine di conseguire l'obiettivo che l'Unione europea si è fissata di ridurre, entro il 2030, il tasso di giovani NEET di età compresa tra i 15 e i 29 anni dal 12,6 per cento (dato del 2019) al 9 per cento;

ritenuto inoltre che lo strumento del tirocinio, in quanto periodo di orientamento e di formazione svolto in un contesto lavorativo e finalizzato all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, resta fondamentale per il contrasto al deterioramento delle prospettive occupazionali dei giovani in Italia,

esprime in via generale una valutazione favorevole delle finalità generali della proposta di direttiva.

Richiama comunque l'opportunità di una salvaguardia adeguata delle specificità degli ordinamenti nazionali e di un'individuazione degli effettivi ambiti di applicazione, al fine di consentire una migliore valutazione del rapporto tra gli oneri attuativi e i benefici attesi dall'adozione dell'atto esaminato.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.